



Cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

A.C. 805 e abb.

Dossier n° 167 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
2 dicembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	805 e abb.
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Le proposte di legge abbinata C. 347 e 805 sono finalizzate a introdurre disposizioni inerenti alla **cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale**. L'obiettivo è quindi rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione.

Nella seduta di mercoledì 10 luglio 2024, la IX Commissione Trasporti della Camera ha adottato come **testo base la proposta C. 805**, originariamente composta da 5 articoli, che ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente, del cui contenuto si darà conto nel presente *dossier*.

Le disposizioni di cui alla presente legge fanno riferimento al **fermo amministrativo c.d. fiscale** di cui all'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze (MEF) n. 503 del 1998 adottato ai sensi dell'articolo 91-*bis* del medesimo decreto presidenziale.

Il fermo amministrativo è un atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti, al ricorrere di determinate circostanze, impongono un obbligo di non circolazione su di un determinato bene di proprietà di un individuo.

L'articolo 86 del citato DPR n. 602 del 1973, fa riferimento al **fermo di beni mobili registrati** e stabilisce che le Amministrazioni, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dispongono il fermo del bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (a esempio, gli autoveicoli), vietandone così la circolazione, al fine di riscuotere crediti non pagati.

Il regolamento esecutivo del MEF fa riferimento al **fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi**, disposto ai sensi dell'articolo 91-*bis* del citato d.P.R., che prevede la possibilità, in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti al ruolo, per la direzione regionale delle entrate di disporre il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguirne il pignoramento.

Il **contesto normativo vigente vieta per la maggior parte dei casi la radiazione di un veicolo** per demolizione o per cancellazione **se il medesimo veicolo** sia sottoposto a **fermo amministrativo**, cosiddetto «fermo fiscale». A seguito delle note dell'ACI del 2009, viene lasciata discrezionalità ai PRA locali la valutazione ed eventuale accoglimento di richieste di radiazione o demolizione di veicoli gravati da fermo. La presente proposta di legge mira a superare questo ostacolo di natura pratica.

A tale riguardo, si ricorda che il **settore della demolizione dei veicoli fuori uso (VFU)** è disciplinato a livello europeo dalla Direttiva n. [2000/53/UE](#), recepita in Italia tramite i seguenti decreti legislativi:

- D.lgs. n. [209 del 2003](#), che si applica alle categorie **M1** (autovetture fino a 8 posti oltre a quello del conducente) e **N1** (autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate);
- D.lgs. n. [152 del 2006](#), che si riferisce ad altri veicoli.

La **normativa vigente** prevede che la **rottamazione** di un veicolo fuori uso possa essere effettuata attraverso due modalità alternative:

1. la **consegna presso un centro di autodemolizioni autorizzato** dalla regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami ai sensi del decreto legislativo n. [22 del 1997](#), in materia di rifiuti pericolosi, che provvederà a presentare istanza di cancellazione presso gli enti preposti;
2. la **consegna alla concessionaria all'atto dell'acquisto di un nuovo veicolo**, a fronte del beneficio di incentivi o di sconti per la rottamazione.

La nota n. [10649/09](#) del 1° settembre 2009 della Direzione centrale dei servizi delegati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) ha affermato che **non è possibile procedere alla radiazione di un'automobile se su di essa grava un fermo amministrativo**. Nella successiva nota n. [11454/09](#) del 16 settembre 2009 della medesima Direzione centrale dei servizi delegati dell'ACI, tuttavia, è stato precisato che: *«per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.) è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo»*.

Con riferimento all'articolato in esame, l'**articolo 1**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di **due commi** e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al decreto legislativo n. [209 del 2003](#), inserendo i commi **8-bis** e **8-ter** all'articolo 5 e modificando l'articolo 13 del suddetto provvedimento, al fine di **consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo** dal pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione, e di **incrementare le sanzioni** nei casi di violazione delle norme per la raccolta e gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.

In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003, relativo alla raccolta de veicoli destinati alla demolizione, inserendo il **comma 8-bis**, che prevede la possibilità di **consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo**, disposto ai sensi all'articolo 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, e del regolamento MEF n. 503 del 1998, dal **pubblico registro automobilistico (PRA)**, o da **altro registro** presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal **registro unico telematico** (di cui decreto del Presidente della Repubblica n. [177/2022](#)), per permetterne la demolizione.

Il nuovo comma **8-bis** specifica inoltre che rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore **rinvenuti da organi pubblici** o **non reclamati** dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione.

Infine, dispone che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, **non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo** pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

L'ultimo periodo prevede l'**impossibilità** a procedere alla cancellazione **in caso di radiazione per esportazione**, pur in previsione di un'eventuale demolizione.

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, al citato articolo 5 è stato altresì aggiunto il **comma 8-ter**, che pone in capo ai **comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada** l'obbligo di **certificare l'inutilizzabilità dei veicoli** iscritti al PRA **rinvenuti sul suolo pubblico**, che **non sono stati reclamati** dai proprietari o sono stati **acquisiti per occupazione**.

Di tale decisione ne deve essere data **comunicazione**, senza ritardo e, comunque, **entro sette giorni**, al **proprietario** risultante dal PRA, tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo. Il proprietario può **opporsi entro 60 giorni** dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opposizione, l'ente che ha inviato la comunicazione può **procedere alla rimozione del veicolo**, alla sua **demolizione** e alla **cancellazione dal PRA** senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo.

Tuttavia, la rimozione del veicolo è disposta **immediatamente** all'atto del rinvenimento del veicolo, in presenza di:

- **motivi di incolumità pubblica**, di **sicurezza pubblica** o di **sicurezza della circolazione stradale**, di **tutela ambientale**;
- esigenze di carattere **militare**;
- urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del **patrimonio stradale**.

Il **comma 2** dell'articolo 1, modifica rispettivamente il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 209/2003, rubricato "sanzioni", al fine di:

- incrementare **da 3mila a 10 mila euro** la soglia minima dell'ammenda per le **violazioni** relative alle **attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti** costituiti dei relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 209/2003);
- incrementare **da mille a 3mila euro** la soglia minima delle **sanzioni amministrative** relative alla **raccolta dei veicoli** destinati alla demolizione (di cui all'articolo 5, comma 1 del 209/2003).

L'**articolo 2**, si compone di **due commi**, e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso contenuta nel **Codice dell'ambiente** ([articolo 231 del decreto legislativo n. 152/2006](#)), al fine di introdurre nel testo le

medesime modifiche apportate all'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003.

L'**articolo 3**, precedentemente numerato come 4, si compone di 4 commi, volti a disciplinare le procedure relative alla **dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione**. In particolare:

- il **comma 1** inserisce tra i **servizi a domanda individuale**, di cui al decreto del ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, quello inerente al **rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità** dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione;
- il **comma 2** specifica che il **costo complessivo** e le **tariffe** di cui al precedente comma è stabilito dai **comuni**, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 55/1983, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 201/2022;
- il **comma 3**, indica che nei casi in cui i comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada certifichino l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti sul suolo pubblico, che non sono stati reclamati dai proprietari o sono stati acquisiti per occupazione – casi di cui al comma 8-ter del novellato articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003 e al comma 5-ter del novellato articolo 231 del d.lgs. n. 152/2006 (v. *supra*) – il **certificato di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso** venga rilasciato dagli organi competenti per la **polizia locale** o dagli **uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada**;
- il **comma 4**, dispone che, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, la **dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso**, rilasciata ai sensi del presente articolo, sia **allegata** alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile.

Infine, l'**articolo 4**, precedentemente numerato come 5, reca la **clausola di invarianza finanziaria** della legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, che reca misure inerenti ai **veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo**, incidendo sulla facoltà di godimento e disposizione del bene e quindi sul diritto di proprietà del veicolo, appare prevalentemente riconducibile all'**ordinamento civile**, che all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla **legislazione esclusiva dello Stato**.

Cost167	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	✕ CD_trasporti